

acquisiscono la specializzazione entro il **15 marzo 2024**

- **l'inserimento negli elenchi per l'insegnamento nelle scuole Montessori** da parte di coloro che sono in possesso dello specifico diploma di specializzazione entro il **15 marzo 2024**;
- **l'inserimento negli elenchi per l'insegnamento della lingua inglese** nella scuola primaria da parte di coloro che hanno acquisito la specifica idoneità entro il **15 marzo 2024**.

L'elenco è articolato in due fasce, in cui gli aspiranti sono inseriti secondo l'ordine di fascia, il punteggio e le situazioni personali conseguiti in graduatoria e cioè:

- possesso dell'idoneità conseguita con procedura concorsuale o abilitante o con laurea in Scienze della Formazione primaria
- in subordine possesso di Laurea in lingua straniera (inglese)
- **Il diritto alla priorità nella scelta della sede** di cui agli **artt. 21 e 33 L. 104/92** che deve essere indicato mediante la compilazione dell'apposita sezione
- **Il diritto alla preferenza a parità di punteggio** (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza)
- **Il diritto alla riserva di posti** (legge 68/99)

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per tutto il biennio di validità della stessa.

Gli aspiranti già iscritti in I fascia GAE di due province, mantengono il diritto ad essere inseriti nelle stesse due province. A tal fine inviano alle stesse due province l'istanza di aggiornamento/reinserimento/permanenza, fermo restando il diritto al trasferimento da una o entrambe le province.

Non possono presentare domanda di aggiornamento i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli che hanno comportato il deponamento dalle GAE.



Diritto alla riserva dei posti

Possono verificarsi i seguenti casi:

- **Candidati disoccupati alla scadenza** dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento: per poter esercitare il diritto alla riserva, i docenti interessati devono precedentemente iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio (art. 8 L. 68/99);
- **Candidati che abbiano già reso la dichiarazione** di cui sopra in occasioni di precedenti istanze di aggiornamento o nuova inclusione: in questo caso, gli interessati devono riconfermare il

diritto alla riserva dei posti;

- **Candidati che richiedono per la prima volta il diritto alla riserva ma che non possono produrre il certificato di disoccupazione** poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, ma che hanno già presentato in una precedente procedura la certificazione richiesta. In questo caso, gli aspiranti devono indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione.

Coloro che **sono occupati** a tempo determinato o indeterminato ed hanno **ottenuto per la prima volta la certificazione** di cui alla L. 68/99, senza averla già dichiarata in una precedente procedura, **non possono fruire della riserva del posto.**

Anche se non si possiedono nuovi titoli o servizi valutabili è **sempre necessario dichiarare** il diritto:

- alla **riserva di posti** (legge 68/99),
- alla **preferenza** a parità di punteggio,
- alla **priorità nella scelta della sede** di cui alla legge 104/92.

Se non sono nuovamente dichiarate, queste situazioni **non sono riconosciute** in quanto soggette a scadenza.

La disponibilità alla stipula di contratti a tempo determinato (supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche) **deve essere segnalata esplicitamente** utilizzando la **Sezione I** della domanda (la cui compilazione è obbligatoria).



La valutazione dei titoli

La **valutazione dei titoli** è effettuata dall'UST della provincia in cui si è già inseriti o in cui si chiede il trasferimento.

Sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento curricolare corrispondenti a posti o classi di concorso di cui al DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017 con le precisazioni riguardo la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle nuove classi di concorso dei licei musicali di cui al paragrafo relativo.

Non è possibile spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.



Gli aspiranti hanno titolo ad aggiungere al punteggio già riconosciuto quello relativo a nuovi titoli o servizi conseguiti **dopo il 4 marzo 2022 ed entro la data di scadenza del termine** per la presentazione delle domande.

Possono essere, inoltre, valutati i titoli già posseduti ma **mai dichiarati** nel corso di precedenti aggiornamenti.

I **servizi svolti dopo il 4 marzo 2022** possono essere dichiarati solo se l'interessato non abbia già raggiunto il punteggio massimo consentito per l'a.s. 2021/22.

I docenti che chiedono il **reinserimento** nelle GAE per non aver presentato la domanda di permanenza aggiungono i titoli conseguiti a quelli posseduti e già valutati prima della cancellazione della GAE.

A parità di punteggio e prima dell'applicazione delle preferenze prevale il candidato che vanta maggiore anzianità di servizio.

- **Per gli aspiranti inseriti nella I e II fascia:** la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella prevista dal D.M. 12 febbraio 2002 n. 11 e ss.mm.ii. (vedi *allegato 1 al D.M.*);
- **Per gli aspiranti inseriti nella III e IV fascia (ex fascia aggiuntiva):** la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella di cui al D.M. 15 marzo 2007 n. 27 integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (vedi *allegato 2 al D.M.*)

Gli aspiranti iscritti in III e IV fascia (Tabella Allegato 2 di valutazione dei titoli) possono **migliorare il punteggio del titolo di accesso sostituendolo** con un'abilitazione più favorevole conseguita successivamente. In tale caso il "vecchio" titolo di accesso è valutato come altra abilitazione.

Gli aspiranti che hanno presentato come titolo di accesso **l'abilitazione conseguita in uno dei paesi dell'UE** (riconosciuta con DM di equipollenza) possono chiedere la rivalutazione del punteggio ai sensi del punto A.4 della Tabella di valutazione Allegato 2 (terza e quarta fascia) purché tali titoli siano stati conseguiti con percorsi formativi corrispondenti per durata e frequenza a quelli dell'Ordinamento Nazionale. A tal fine, il Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza dovrà specificare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo è analogo ai corsi del Sistema Nazionale.



L'attribuzione del **bonus di 30 punti** comporterà la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione (punto B3 lett. c della Tabella *Allegato 2*).

I titoli di accesso **NON possono essere sostituiti** con quelli conseguiti ai sensi degli artt. 3 e 5 commi 1 e 1 bis del D.M. 249/2010, PAS e TFA, in quanto non riconosciuti quali titoli di accesso alle GAE.

In analogia, gli aspiranti già inseriti in GAE con riserva non possono sciogliere la stessa a seguito del superamento dei concorsi di cui al D.D. 510/2020 (procedura straordinaria, scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno) e D.D. 826/2021 (concorso ordinario STEM) ovvero in esito al superamento dei Pas o Tfa.

I servizi svolti nelle scuole delle piccole isole, degli istituti penitenziari e nelle pluriclassi delle scuole primarie situate nei comuni di montagna, di cui alla Legge n.90 del 1° marzo 1957, sono soggetti a **doppia valutazione se prestati dall' a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007** (art.1, comma 605 della legge n. 296/2006).

I servizi prestati nelle scuole statali o riconosciute dei **Paesi UE**, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nella U.E.

Per la valutazione di tali servizi, certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun U.S.R. un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Per i **Corsi biennali di secondo livello** abilitanti per educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione, analogamente a quanto previsto per i corsi SSIS, COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria (punto A4 della Tabella *Allegato 2*).

Tale attribuzione determina la conseguente non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo che per il personale già iscritto in GAE per la scuola dell'infanzia primavera e per le classi di concorso A-29, A-30 per effetto di precedenti titoli di accesso.

Servizi prestati nei Progetti Regionali

I docenti e il personale educativo di tutte le fasce **iscritti negli elenchi prioritari** degli anni scolastici 2009/10- 2010/11- e 2011/12, anche se non hanno prestato



7



servizio, hanno diritto all'attribuzione della valutazione dell'intero anno (12 punti) e compileranno solo la apposita sezione del modulo di domanda.

Ai docenti **non inseriti negli elenchi prioritari** che abbiano svolto attività progettuali finanziate dalle Regioni spetta il punteggio **relativo alla durata del progetto**.

Le attività progettuali svolte con contratti atipici sono valutate in relazione ai giorni di effettiva prestazione ai sensi della tabella Allegato 2 al D.M.60.

Servizio presso i licei musicali

Il servizio prestato fino all' a.s. 2016/17, anche in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica, è attribuito alla classe di concorso A29, A30 o A56 (già rispettivamente 31/A e 32/A e 77/A) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

Per gli anni scolastici successivi, relativamente agli aspiranti di I e II fascia, il servizio prestato nelle classi di concorso A53, A55, A63 A64 è valutabile, ai sensi del punto B della Tabella di valutazione dei titoli (allegato 1) come servizio specifico a scelta tra le classi di concorso A29 e A 30.

Relativamente agli aspiranti di III e IV fascia **il servizio prestato nelle classi di concorso A53, A55, A63, A64 è valutabile ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione dei titoli (allegato 2) a scelta dell'interessato, come servizio specifico anche frazionabile** in più graduatorie, nelle classi di concorso **A29 e A30**.

Il servizio prestato sulla classe di concorso **A55 dei Licei Musicali** è valutabile per tutte le fasce, come **servizio specifico, punti 18 per anno scolastico, per la classe di concorso A 56**, in base alla tabella di valutazione dei titoli di Strumento musicale *allegato 3*, punto 2 lettera a), purché tale servizio non sia stato valutato come servizio specifico nella classe di concorso A29 o A30.

L'insegnamento di **Storia della Musica** del liceo coreutico fino all'a.s.2016/17 afferisce alla classe di concorso A29 di cui al DPR n. 19/2016 (già 31/A di cui al DM n.39 del 30/01/98 n. 39 e successive modificazioni)

Valutazione dei servizi nelle sezioni primavera

I servizi prestati dai docenti nelle sezioni primavera sono oggetto di valutazione ai sensi degli artt. 2 e 3 comma 5 del DM 335/2018.

Gli aspiranti, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglieranno il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell'Infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.



Altri titoli

Sono valutati come il Dottorato di ricerca, i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto.

Il titolo di specializzazione sul sostegno non è valutabile come “altro titolo” in quanto utile per l’accesso agli elenchi di sostegno.

Il diploma **vecchio ordinamento** delle Accademie di Belle Arti, ISIA, conservatori di Musica, Istituti musicali pareggiati, Accademia Nazionale di Danza e Accademia Nazionale di Arte drammatica, è valutato 3 punti, con esclusione delle GAE di strumento musicale.

I titoli (escluso il servizio) già valutati sommati a quelli oggetto di aggiornamento non possono comunque superare il massimo previsto dalle tabelle di valutazione (allegati 1 e 2).

I titoli accademici di cui ai punti C5, C6, C7 e C8 dell’allegato 2 sono valutati solo se rilasciati da università statili o no statali legalmente riconosciute, italiane o dell’Unione europea.

I **corsi di perfezionamento** di durata annuale, 1500 ore e 60 CFU, con esame finale, coerenti con gli insegnamenti cui si riferiscono le GAE sono valutati al punto C7 dell’allegato 2.

Il titolo di abilitazione per la classe di concorso A-23 è valutato ai sensi del punto C2 delle tabelle di valutazioni (allegato 1 e 2).

Non può essere valutato come abilitazione il superamento dei concorsi per titoli ed esami di cui al DDG 82/2012, DDG 105/2016, DDG 106/2016, DDG 107/2016. Resta invece ferma la valutazione dell’inserimento nella graduatoria di merito, in quanto superamento di concorso, relativamente al punto C2 della tabella di valutazione per la I e II fascia (*Allegato 1*).

A seguito dell’adeguamento alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 disposto dall’art. 5 del D.M. 12 giugno 2017 n. 400, **gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di classi di concorso** istituite con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, **nelle quali sono confluite più classi di concorso** del previgente ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 201/1999), **possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi.**

A tal fine **i servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici** per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016, richiesta.



<p>Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II e I grado) è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.</p>	
<p style="text-align: center;">Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola secondaria di I grado</p> <p>Gli aspiranti della Classe di concorso A-56 ex 77/A (strumento musicale nella scuola secondaria di I grado) inseriti nelle graduatorie di II fascia, nella III fascia e IV possono presentare domanda di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ aggiornamento ➤ trasferimento da una provincia ad un'altra. Questo comporterà automaticamente la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza. <p>La valutazione avverrà in base alla Tabella Allegato 3 integrata dalla nota prot. 6350 del 6/5/2009 con riferimenti ai titoli del nuovo ordinamento dei Conservatori.</p> <p>I titoli artistico-professionali debbono essere documentati con la relativa certificazione e attestazione. Le valutazioni dei suddetti titoli sono effettuate da apposita commissione ai sensi dell'art. 5 comma 4 del regolamento sulle supplenze.</p>	
<p style="text-align: center;">Attività didattica sul sostegno – Metodi didattici differenziati</p> <p>Per il sostegno sono predisposti appositi elenchi nei quali gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia e di punteggio in cui figurano in una corrispondente graduatoria ad esaurimento di posto comune.</p> <p>Negli elenchi saranno evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione con i corsi speciali di cui al D.M. 21/05 che prescrive per gli interessati la priorità all'assunzione su posto disostegno.</p> <p>Gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno (a prescindere dall'anno in cui è stato conseguito) possono chiedere l'inserimento negli elenchi del sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali sono inseriti nelle GAE e per i quali hanno conseguito il corrispondente titolo di specializzazione</p> <p>Gli aspiranti con titolo di specializzazione monovalente possono accedere solo a posti per alunni portatori del corrispondente handicap.</p> <p>La specializzazione deve essere conseguita entro il 15 marzo 2024.</p>	

Gli **elenchi di sostegno**, distinti per ordine di scuola, sono articolati in fasce.

Gli elenchi sono predisposti con i seguenti criteri:

- **Scuola dell'infanzia e primaria:** sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno in base alla collocazione di fascia e al punteggio conseguito;
- **Scuola secondaria di I e II grado:** è predisposto un unico elenco di sostegno nel quale ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e di punteggio in cui figura in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I o di II grado.

Gli aspiranti di **strumento musicale**, che sono graduati con una tabella di valutazione dei titoli diversa da quella utilizzata per gli altri insegnamenti, sono inclusi negli elenchi del sostegno **previa rideterminazione del punteggio** in base alla corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco.

Gli iscritti ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento su sostegno avviati entro l'anno accademico 2023/24 e coloro che hanno in corso il riconoscimento, alla data di scadenza dell'aggiornamento delle GAE, del titolo di specializzazione conseguito all'estero, possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi del sostegno. La riserva si scioglie positivamente nel caso in cui il conseguimento/riconoscimento avvenga entro il **30 giugno 2024**.

Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedenti aggiornamenti il titolo di specializzazione può rinunciare alla nomina su posto di sostegno a condizione che non abbia conseguito la specifica abilitazione o idoneità ai sensi del DM 21/2005.

Valutazione del servizio sul sostegno

Il **servizio su posto di sostegno**, se prestato **con il possesso del diploma di specializzazione**, è **valutato per intero** nella graduatoria di posto comune in una delle classi di concorso o posto di insegnamento a scelta dell'interessato indipendentemente dall'area disciplinare in cui è stato prestato.

In mancanza del diploma di specializzazione la valutazione del servizio su posto di sostegno è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per l'assunzione.

Il servizio prestato su posto di **sostegno** da candidati tratti dalla graduatoria di **Strumento musicale** è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

Scuole Montessori, Agazzi, Pizzigoni

Gli aspiranti all'insegnamento nelle **scuole Montessori, Agazzi e Pizzigoni**, devono essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione nella



<p>didattica differenziata, posseduto alla data del 15 marzo 2024 analogamente a quanto precisato per i titoli di specializzazione sul sostegno.</p>	
<p style="text-align: center;">Scuole speciali per minorati della vista e dell'udito</p> <p>Per le classi di concorso presenti nelle scuole ed istituti statali per minorati della vista e dell'udito l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è disposto secondo i criteri generali in quanto compatibili.</p> <p>Sono valutati SOLO i servizi prestati rispettivamente nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche educative per non vedenti e per sordomuti, corrispondenti al posto o classe di concorso cui si partecipa.</p> <p>La definizione delle graduatorie è effettuata senza l'utilizzo del sistema informativo e con analogo procedura manuale saranno costituite le graduatorie di istituto per le scuole speciali sulla base di specifiche disposizioni. La scelta delle scuole speciali rientra nel limite numero di scuole esprimibili nella provincia prescelta.</p> <p>L'assunzione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.</p> <p>Il servizio prestato nelle scuole speciali è valutato, in alternativa, anche per le corrispondenti graduatorie su posto comune a scelta dell'interessato.</p>	
<p style="text-align: center;">Lo scioglimento della riserva e la conferma dell'iscrizione con riserva</p> <p style="text-align: center;">Lo scioglimento della riserva</p> <p>Gli aspiranti già inseriti con riserva che conseguono l'abilitazione entro il 15 marzo 2024 devono chiedere, lo scioglimento della riserva e l'inserimento a pieno titolo con l'aggiornamento del punteggio e l'eventuale trasferimento di provincia.</p> <p style="text-align: center;">Conferma dell'iscrizione con riserva</p> <p>Gli aspiranti già inseriti con riserva nelle attuali graduatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ devono chiedere la permanenza dell'iscrizione in graduatoria con riserva ➤ possono chiedere l'aggiornamento del punteggio se si possiedono nuovi titoli valutabili ➤ possono chiedere il trasferimento di provincia <p>Quanto sopra vale anche per gli aspiranti già inseriti con riserva per effetto di contenzioso ancora pendente.</p> <p>Coloro che già iscritti con riserva non presentano la prevista istanza sono cancellati dalla graduatoria per gli anni successivi.</p>	

Scuole con lingua slovena di Trieste – Gorizia – Udine

Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del D.Lgs. 297/1994, l'ufficio scolastico regionale del **Friuli-Venezia Giulia** provvederà ad emanare tempestivamente uno **specifico decreto** per la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande nelle scuole e istituti statali con **lingua di insegnamento slovena** delle province di Trieste, Gorizia e Udine.

Province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta

Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

Le domande e la documentazione

La domanda di aggiornamento del punteggio, di permanenza, di conferma dell'iscrizione con riserva, di scioglimento della riserva, di reinserimento, e di trasferimento di Provincia, deve essere redatta utilizzando esclusivamente la funzionalità web presente nel sito internet del MIUR nella sezione **"Istanze on line"** e deve essere presentata **all'Ufficio territoriale** della provincia di inserimento, anche con riserva, o alla nuova sede territoriale della provincia prescelta, entro il **15 marzo 2024**.

La **domanda di reinserimento** dovrà essere presentata all'ufficio territoriale dalle cui graduatorie l'aspirante era stato cancellato, salvo che non si intenda chiedere anche il trasferimento ad altra provincia.

Per gli aspiranti che prestano servizio o sono residenti all'**estero**, le domande devono essere presentate con le stesse modalità o tramite la competente **Autorità diplomatica in caso di difficoltà**.

Nella domanda devono essere **dichiarati**, seguendo lo schema predisposto, **tutti i titoli valutabili** e posseduti entro il termine di presentazione della domanda, quali i servizi prestati, l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, la specializzazione per il sostegno, il diritto **alla riserva dei posti** o alla **preferenza a parità di punteggio**.

Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, **senza produrre alcuna certificazione**. È fatta eccezione relativamente a:

- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
- titoli artistici-professionali per lo strumento musicale nella scuola media;
- servizi prestati nelle scuole dei Paesi appartenenti all'U.E., debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

<p>È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tali casi è assegnato all'aspirante un breve termine perentorio.</p>	
<p style="text-align: center;">Esclusioni</p> <p>Sono escluse le domande presentate fuori termine o con modalità diversa dalla procedura web.</p> <p>Sono cancellati dalle graduatorie gli aspiranti già inseriti che non presentano la domanda di permanenza.</p> <p>Sono esclusi dalle graduatorie coloro che non sono in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni riguardanti l'obbligo di chiedere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.</p> <p>L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese nella domanda, alla documentazione prodotta, agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.</p> <p>Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergano dai controlli sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.</p>	
<p style="text-align: center;">Pubblicazione delle graduatorie reclami e ricorsi criteri generali per la formulazione delle graduatorie</p> <p>Le graduatorie sono articolate in fasce e aggiornate sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto e nei relativi allegati.</p> <p>I candidati sono graduati sulla base del punteggio complessivo con accanto le eventuali seguenti annotazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria; ➤ Titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati. <p>Non sono indicati dati sensibili.</p>	
<p style="text-align: center;">Pubblicazione delle graduatorie provvisorie</p> <p>Le graduatorie ad esaurimento provvisorie sono pubblicate sul sito internet dell'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento.</p> <p style="text-align: center;">Reclami avverso la graduatoria provvisoria</p> <p>Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, in autotutela, alle correzioni necessarie.</p> <p style="text-align: center;">Pubblicazione delle graduatorie definitive</p> <p>Ultimato l'esame dei reclami e le conseguenti operazioni di propria competenza, il Direttore regionale pubblica le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive.</p>	

Ricorsi avverso la graduatoria definitiva approvata

Avverso le graduatorie definitive è possibile presentare ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Chi ha presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda/esclusione dalla procedura **è iscritto in graduatoria con riserva**, fino all'esito del contenzioso attivato. Tali aspiranti non hanno diritto all'assunzione a tempo indeterminato/determinato.

Controlli

Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000. In particolare:

- Per le posizioni dei **docenti trasferitisi da graduatorie di altre province**, l'Ufficio territoriale dovrà richiedere i relativi fascicoli all'Ufficio della provincia di provenienza, che ne curerà la trasmissione previa verifica della completezza di tutta la documentazione a suo tempo presentata, mediante dichiarazione sottoscritta dal dirigente responsabile del procedimento;
- La dichiarazione dovrà attestare la coerenza tra il punteggio attribuito e i titoli dichiarati dall'aspirante, nonché il punteggio attribuito a ciascun titolo.

Graduatorie di circolo e d'istituto

Gli aspiranti conseguono l'inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia con la **scelta delle sedi** da effettuarsi in via telematica su *Istanze on line*. Le relative funzioni saranno aperte in una fase successiva.

L'aspirante presenta domanda indicando fino a 20 scuole della provincia prescelta.

Per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria il limite è di 10 scuole, di cui al massimo 2 circoli didattici. Nel caso in cui l'aspirante sia presente in GAE della scuola dell'infanzia e/o primaria e anche della scuola secondaria, le indicazioni relative alla scuola dell'infanzia e primaria si valutano per le prime 10 indicazioni.

L'aspirante potrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni.

L'inserimento avverrà secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.

I docenti di sostegno saranno inseriti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari.



L'eventuale inclusione con riserva in I fascia (per ricorso pendente) **NON pregiudica** la permanenza a pieno titolo nella I fascia delle GPS e nella corrispondente graduatoria d'istituto di II fascia.

La provincia scelta DOVRA', comunque, coincidere con quella prescelta per l'inclusione nelle GPS e delle relative graduatorie di istituto di II e III fascia.

Resta confermata la NON cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province (art. 4, c.s. D.M. 131/2007).

Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 8 del Regolamento delle Supplenze DM 131/2007, gli aspiranti iscritti in GAE in una Provincia possono chiedere, ai fini dell'inserimento della I Fascia di istituto, una differente Provincia.

